

“Falstaff” a tutela delle Dop e delle Igp

Alice Artom

1.- Riteniamo utile dar seguito agli interventi della Dottoressa Bricca e del Dottor Romano dell’Agenzia delle Dogane relativi al progetto FALSTAFF¹, contro il fenomeno della contraffazione dei prodotti nel settore agroalimentare, trattati durante la terza Tavola Rotonda promossa dall’AIDA a Roma il 3 aprile 2009². L’Agenzia delle Dogane, il 4/2/2010, ha emesso una circolare³ che dispone, a partire dal 1 marzo 2010, l’operatività, nell’ambito del progetto FALSTAFF, della procedura telematica per la trasmissione on-line delle istanze di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

I soggetti che possono usufruire di tale servizio sono:

a) i titolari di un marchio di fabbrica o di commercio, di un diritto d’autore o dei diritti ad esso connessi; di una denominazione d’origine protetta (DOP) e di un’indicazione geografica protetta (IGP);

b) qualsiasi altra persona autorizzata a usare diritti di proprietà intellettuale ovvero un rappresentante del titolare del diritto o una persona autorizzata.

Tale procedura permette di assicurare una rapida e concreta tutela dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale, consentendo un’efficace attività di controllo attraverso la semplificazione delle modalità di presentazione dell’istanza e soprattutto dei tempi di aggiornamento della banca dati dei prodotti da tutelare, gestita dall’Agenzia delle Dogane. Infatti i dati contenuti nelle richieste di tutela accettate, secondo le istruzioni operative per la trasmissione on – line delle istanze di tutela⁴, alimentano la banca dati multimediale per la raccolta dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i

(¹) FALSTAFF (Fully Automated Logical System Against Forgery Fraud). Tale strumento, attivato a partire dal 2004 in base all’articolo 4 comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, consente di recepire in via telematica le istanze presentate dai titolari dei diritti all’amministrazione doganale, ai sensi del Reg. CE del Consiglio n.1383/2003.

(²) V. il n. 2/2009 di q. *Rivista*.

(³) Protocollo 169333/RU della Direzione Centrale Tecnologie per l’innovazione - Ufficio Gestione e Monitoraggio, consultabile sul sito: www.agenziadogane.it.

(⁴) Vedi allegato 1 alla circolare del 4/2/2010. Le istanze di tutela devono essere presentate al servizio doganale competente al seguente indirizzo: Ufficio Antifrode Centrale – via Mario Carucci n.71, 00143 Roma, dogane.antifrode@agenziadogane.it, utilizzando i moduli reperibili sul seguente sito internet: <http://www.agenziadogane.gov.it/italiano/download/modulistica/domanda-sospensione.doc>.

prodotti da tutelare. Il tutto secondo le modalità stabilite con la determinazione direttoriale n. 282/UD del 28/2/2004⁵.

La circolare del 4 febbraio 2010 richiama il contenuto della precedente circolare n. 32/D del 23 giugno 2004⁶ ed, inoltre, recepisce le raccomandazioni dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1383/2003⁷, che prevede l'impegno degli Stati membri a incoraggiare i titolari del diritto a presentare la domanda d'intervento per via elettronica.

2.- Richiamiamo i punti essenziali della circolare 32/D relativi alla tutela delle DOP e IGP con riferimento al predetto Regolamento (CE) n.1383/2003.

Tale Regolamento, stabilisce le procedure da seguire per la domanda d'intervento dell'autorità doganale ed individua i mezzi di prova attestanti la titolarità del diritto di cui si chiede la tutela. In particolare, prevede l'intervento dell'autorità doganale nei confronti delle merci che ledono:

1) i diritti relativi alle denominazioni di origine o alle indicazioni geografiche, a norma della legislazione dello Stato membro o dei Regolamenti (CE) n. 2081/92⁸ e n. 1493/1999 del Consiglio⁹;

2) i diritti relativi alle denominazioni geografiche, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1576/89 del Consiglio¹⁰.

(⁵) Protocollo 282/UD dell'Agenzia delle Dogane del 28.2.2004, consultabile sul sito: www.agenziadogane.it.

(⁶) Protocollo 5322/ip, dell'Ufficio Antifrode Centrale- Ufficio Sviluppo e Coordinamento Operativo – Oggetto: "Istruzioni relative alle nuove misure comunitarie e nazionali per l'intervento dell'Autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale. Regolamento (CE) del Consiglio n.1383 del 22 luglio 2003 e relativo Regolamento(CE) della Commissione; legge 24 dicembre 2003, n.350", consultabile sul sito: dogane.antifrode@agenziadogane.it.

(⁷) Reg. (CE) 22/7/2003 n.1383/2003 del Consiglio, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti - pubblicato in G.U.U.E il 2/8/2003, n. L. 196 - entrato in vigore il 9/8/2003.

(⁸) Reg. (CEE) 14/7/1992, n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari - pubblicato in G.U.C.E. il 24/7/1992, n. L. 208 – entrato in vigore il 24/7/1993, abrogato dall'art. 19 del Regolamento (CE) n. 510/2006.

(⁹) Reg. (CE) 17/5/1999, n.1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo – pubblicato in G.U.C.E il 14/7/1999, n. L. 179 – entrato in vigore il 21/7/1999, abrogato dall'art. 128 del Regolamento (CE) n. 479/2008, con la decorrenza indicata nello stesso articolo 128.

(¹⁰) Reg. (CEE) 29/5/1989, n.1576/89 del Consiglio, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose – pubblicato in G.U.C.E il 12/6/1989, n. L. 160 – entrato in vigore il 15/6/1989, abrogato dall'articolo 29 del Regolamento (CE) n. 110/2008, con la decorrenza indicata nell'art. 30.



Come è noto, con il termine DOP – Denominazione di Origine Protetta – si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o in casi eccezionali di un paese, utilizzato per designare un prodotto agricolo o alimentare:

- originario di quel luogo;
- avente qualità o caratteristiche derivate dall'ambiente geografico;
- prodotto trasformato ed elaborato in quel luogo.

Con il termine IGP – Indicazione Geografica Protetta – si intende il nome di una regione o di un luogo determinato utilizzato per designare un prodotto agricolo o alimentare:

- originario di quel luogo;
- avente un elemento attribuibile all'origine geografica e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica determinata.

Nei casi sopraelencati, la prova attestante la titolarità di un diritto relativo alle DOP o IGP è costituita da due elementi obbligatori:

- 1) il soggetto in questione è il produttore o l'associazione;
- 2) la denominazione/indicazione è registrata.

Ciò vale anche per i vini e le bevande spiritose¹¹.

Ricordiamo, infine, la novella al codice penale dell'art. 517 bis c.p., che prevede l'inasprimento di un terzo delle pene, stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 c.p., nel caso in cui i reati ivi indicati abbiano ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione d'origine o geografica o le cui specificità siano protette da norme vigenti.

⁽¹¹⁾ Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito comunitario: http://europa.eu.int/comm/agriculture/foodqual/quali1_it.htm.